

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPNA2 UT NAPOLI 3

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 331  
 ATTO PRIVATO SERIE 3  
 STIPULATO IL 25/03/2026 REGISTRATO IL 23/04/2026  
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000331

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 93091820634 SAN CAMILLO  
 ID. TELEMATICO: TET26L000331000XF

|                |         |
|----------------|---------|
| CODICE TRIBUTO | IMPORTO |
| 1550           | 200,00  |
| TOTALE         | 200,00  |

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO  
 N.ORD. COD.FISC.  
 1 - 93091820634

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

|        |        |                                                                |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------|
| N.ORD. | PROGR. | DESCRIZIONE                                                    |
| 1      | 001    | - H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI |
|        |        | VALORE DICHIARATO : 0,00                                       |
|        |        | DANTI CAUSA SOGGETTI: 1                                        |

NOTE:

REGISTRAZIONE VERBALE E STATUTO - MODIFICA DENOMINAZIONE CON INSERIMENTO  
 ACRONIMO ODV.

## ASSOCIAZIONE "San Camillo"

Sede legale: Casalnuovo di Napoli (NA), Corso Umberto I, n. 480

### VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

In data 25/03/2026, alle ore 18.30, presso la Sede legale: Casalnuovo di Napoli (NA) alla via Corso Umberto I n. 480, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'associazione denominata San Camillo regolarmente convocata secondo quanto previsto dallo statuto. Assume la presidenza dell'assemblea il sig. Aiello Gabriele, presidente dell'Associazione, il quale nomina come segretario verbalizzante la sig.ra Forlingieri Laura.

Il Presidente constata che:

- sono presenti n. 7 soci su n. 7 soci aventi diritto al voto;
- l'assemblea è validamente costituita ai sensi dello statuto.

### ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica della denominazione dell'associazione con inserimento della qualifica **Organizzazione di Volontariato (ODV)** nella denominazione sociale.
2. Conseguente aggiornamento dello statuto e adempimenti presso il RUNTS.
3. Varie ed eventuali

Il Presidente espone ai soci la necessità di modificare la denominazione dell'associazione per adeguarla alla normativa del Codice del Terzo Settore (**D.Lgs. 117/2017**) e per consentire l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) come Organizzazione di Volontariato (ODV). Dopo ampia discussione, l'assemblea passa alla votazione e delibera, all'unanimità:

1. di modificare la denominazione dell'associazione da: San Camillo a San Camillo ODV
2. di aggiornare conseguentemente lo statuto associativo con la nuova denominazione e di conferire mandato al Presidente di compiere tutti gli adempimenti necessari presso gli uffici competenti e il RUNTS per la registrazione della modifica.

Non essendovi altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 20,00

Casalnuovo di Napoli, 25/03/2026

Il Presidente  
*Gabriele Aiello*



**Agenzia Entrate**   **Direzione Provinciale II di Napoli**

Ufficio Territoriale di Napoli 3

Atto registrato al n. 331/3

In data 23-4-2026

Totale versato € 200,00

Il Direttore Territoriale



## STATUTO

### Art. 1) Denominazione, sede, durata e segni distintivi

1. E' costituita un'associazione avente la denominazione "SAN CAMILLO ODV", da ora in avanti "Associazione", ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle disposizioni del Codice civile in quanto compatibili e di ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.
2. L'Associazione ha sede in Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) in via Corso Umberto I, n. 480. ed ha durata illimitata. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modifiche statuarie.
3. L'Associazione indica gli estremi della iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (cd. Runts) negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. Lo Statuto è redatto al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.
5. L'Associazione è titolare del nome, del simbolo e del logo che sarà registrato e di ogni altro segno distintivo della medesima, e ne tutelerà il corretto utilizzo. L'utilizzo del logo/marchio da parte di soggetti esterni deve essere espressamente autorizzato dal Presidente dell'Associazione, sentito il parere del Consiglio Direttivo secondo le modalità indicate nel relativo regolamento dell'Associazione.
6. L'autorizzazione all'uso del logo/marchio deve intendersi esclusivamente collegata all'iniziativa specifica e solo per il periodo corrispondente. L'autorizzazione non viene concessa per fini meramente commerciali, non conferisce alcun diritto d'esclusiva, né permette l'appropriazione di tale marchio o logotipo similare.

### Art. 2) Finalità e attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, e in forma di azione volontaria e/o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 08.11.2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22.06.16, n. 112 (c.d. Legge sul "Dopo di noi") e successive modificazioni, di cui alla lett. a) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 03.07.17 n. 117;
- interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3



prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni di cui alla lettera c) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- educazione, istruzione e formazione professionale relativa ai corsi BLDS (Basic Life Support & Defibrillation), di primo e pronto soccorso, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 03.07.2017 n. 117;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui alla lettera z) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 03.07.17 n. 117.

3. Le indicate attività devono essere svolte in conformità alle norme speciali che ne disciplinano l'esercizio.

4. L'Associazione, quindi, nell'ambito delle elencate attività di interesse generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- svolgere attività di assistenza a sinistrati, a malati, a portatori di handicap, a carcerati, ad anziani, a fanciulli, a persone svantaggiate ecc., nonché di assistenza sociale residenziale e non, ed eventuali connessi servizi alberghieri, per anziani, portatori di handicap e soggetti aventi disturbi mentali;

- svolgere attività di trasporto degli infermi, e dei feriti a mezzo ambulanza, anche in emergenza e urgenza;

- svolgere attività di pronto soccorso a persone colpite da infortunio accidentale;

- eseguire prestazioni di assistenza agli infermi, assistenza infermieristica e attività medica e paramedica, anche mediante fornitura di figure professionali paramediche e mediche; donazioni di sangue ed organi, interventi in caso di calamità locali e nazionali;

- trasporto sangue ed emoderivati, campioni biologici, organi e quant'altro assimilato dalla normativa vigente;

- trasporto farmaci antitumorali;

- promuovere attività di sensibilizzazione anche mediante incontri, convegni, dibattiti, seminari, studi e ricerche, manifestazioni, meetings, nonché concedere adesioni, patronati e patrocinii morali, estendibili anche ad attività svolte da enti terzi ma che rispecchino missione, finalità ed obiettivi dell'Associazione;

5. Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi.

6. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi del comma 2, art. 7 del D.Lgs. 03.07.17 n. 117, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

7. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. Potrà, inoltre, partecipare come associato ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

### **Art. 3) Attività diverse**

1. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale precedentemente indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai

decreti applicativi del richiamato decreto, ed in particolare dal Decreto 19 maggio 2021, n. 107 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - *Regolamento ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117 del 2017, concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse*) e dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività è il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 4) Definizione di associato, procedure di ammissione ed esclusione**

1. L'Associazione è improntata al principio della “**porta aperta**” e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda come di seguito specificata.

2. Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

3. Gli associati si articolano nelle seguenti categorie:

- Associati Fondatori, ovvero coloro che hanno dato vita all'Associazione stabilendone scopi e finalità.
- Associati ordinari, ossia coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

4. La qualifica di Associato “onorario” può essere conferita dall'Assemblea degli associati su indicazione del Presidente e/o del Consiglio Direttivo in riconoscimento di particolari meriti o servizi all'Associazione. Essi sono esonerati dal pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto.

5. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte (se persona fisica) o estinzione (se persona giuridica) dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile).

6. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato che siano membri dell'Associazione.

7. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Organizzazioni di Volontariato.

8. Se dopo la costituzione il numero degli associati si riduce sotto il minimo di legge, deve essere reintegrato entro un anno.

9. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La domanda deve essere formulata sull'apposito modello messo a disposizione dalla segreteria dell'Associazione e indirizzata al Consiglio Direttivo; essa dovrà contenere: a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; b) la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o posta elettronica ordinaria, da spedirsi entro quindici (15) giorni successivi all'adozione della deliberazione ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta (60) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o a mezzo di posta elettronica ordinaria. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della prima adunanza utile, se non appositamente convocata.

11. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita presso la sede legale dell'Associazione, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec). Il Consiglio Direttivo, constatato che ne ricorrono i presupposti e che non sussistono inadempimenti verso la stessa Associazione, legittima il recesso. Il recesso ha efficacia immediata a decorrere dalla data della sua notifica al Consiglio Direttivo, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere alle obbligazioni e oneri assunti nei confronti dell'Associazione o di terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione) anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso da parte del Consiglio Direttivo, ivi compresi gli oneri e/o gli obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto sino al termine dell'esercizio in corso alla data di accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio Direttivo.

- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);

- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi tra i quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto ed il mancato versamento della quota associativa. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12. Le deliberazioni prese in materia di recesso (legittimazione del recesso) ed esclusione dovranno essere comunicate agli associati interessati nel rispetto delle forme e dei tempi di seguito indicati. L'associato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso l'Associazione o verso i terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione) che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera di cui al presente comma e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati all'Associazione dall'associato escluso. L'associato moroso nel pagamento delle quote dovute è sospeso dai diritti associativi.

13. Il Consiglio Direttivo può disporre la sospensione dell'associato nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale e/o a quello per l'applicazione di misure di prevenzione.

14. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione.

15. Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo a norma del comma 11 del presente articolo dovranno essere comunicate, con provvedimento motivato, all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o tramite posta elettronica ordinaria, da spedirsi entro quindici (15) giorni successivi alla loro adozione; l'interessato potrà adire entro 30 giorni l'Assemblea degli associati mediante lettera raccomandata inviata al Presidente

dell'Associazione; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea.

16. Il Presidente o suo delegato è responsabile, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di "privacy", del trattamento dei dati sensibili forniti dagli associati ai fini associativi.

#### **Art. 5) Diritti e obblighi degli associati**

1. Gli associati dell'Associazione hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo. L'elettorato passivo è condizionato alla permanenza di un (1) anno nell'Associazione, periodo minimo necessario e funzionale a conoscere bene la struttura organizzativa dell'Associazione stessa, i suoi meccanismi interni e i suoi rapporti con l'esterno, in vista di un possibile e futuro incarico di natura gestionale e amministrativo;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'associazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

3. Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- non avvalersi della loro appartenenza all'Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo Statuto;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali alla Associazione.

4. Il trattamento dei dati sensibili di cui l'Associazione è in possesso deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e del nuovo Regolamento Euro-peo 679/2016 e successive modificazioni.

#### **Art. 6) Volontari e assicurazione obbligatoria**

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato anche dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dai commi 3 e 4 dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'Associazione deve assicurare i volontari che svolgono la loro attività per l'ente in modo stabile e quelli che la svolgono in modo occasionale (ad esempio, quelli impiegati occasionalmente in eventi o manifestazioni) contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/17, ed in particolare ai sensi del Decreto 6 ottobre 2021 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - *Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli*).

6. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Con apposito regolamento potrà prevedersi l'istituzione di un registro in cui l'Associazione sarà tenuta ad iscrivere i volontari occasionali.

#### **Art. 7) Lavoratori**

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

#### **Art. 8) Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo (eventuale nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/17);
- e) Organo di Revisione (eventuale nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/17).

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre (3) anni e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

#### **Art. 9) Assemblea degli Associati**

##### **A) Funzioni**

a.1 L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e di revisione;
- approva il bilancio di esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente Statuto.

#### B) Convocazione

b.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

b.2 L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

b.3 L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette (7) giorni prima dell'assemblea.

b.4 La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

#### C) Diritto di voto

c.1 Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

c.2 Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di uno (1) ogni venti (20) suoi associati con un massimo di cinque (5) voti.

c.3 Non hanno diritto al voto gli associati sospesi.

c.4 Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo tre (3) deleghe, ovvero cinque (5) deleghe nel caso l'Associazione abbia non meno di cinquecento (500) associati.

c.5 Il voto si esercita in modo palese, tranne i casi in cui il Presidente dovesse ritenere opportuna una modalità diversa.

#### D) Svolgimento

d.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa.

d.2 La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un Segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea. I relativi

documenti dei quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservati agli atti dell'Associazione.

d.3 Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate (e quindi senza diritto di voto) al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

d.4 L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

d.5 Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

#### E) Maggioranze

e.1 L'Assemblea è validamente costituita alla presenza (personale o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

e.2 In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

e.3 Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

e.4 Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

e.5 Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

### **Art. 10) Consiglio Direttivo**

#### A) Funzioni

a.1 È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

a.2 Spetta al Consiglio Direttivo:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;

- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

a.3 Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

#### B) Composizione

b.1 Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da tre (3) ad undici (11) determinato dall'assemblea in sede di nomina.

b.2 I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica tre (3) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

b.3 I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

b.4 Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

b.5 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vicepresidente, un Segretario generale, un Tesoriere.

b.6 Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; in tal caso si applicherà quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del presente Statuto.

b.7 La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

#### C) Funzionamento

c.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta

almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

c.2 La convocazione deve essere effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

c.3 La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno sette (7) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno quarantotto (48) ore.

c.4 Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di controllo se presente.

c.5 Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

c.6 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

c.7 Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

c.8 Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto nel Libro dei verbali del Consiglio.

#### D) Doveri dell'ufficio

d.1 I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre (3) riunioni consecutive è considerato dimissionario.

d.2 Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Associazione o al buon corso dell'attività.

d.3 I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

d.4 I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393,

2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice civile. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del Codice civile.

#### **Art. 11) Presidente dell'Associazione**

1. Il Presidente ha potere di firma e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. È eletto all'interno del Consiglio Direttivo; presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi organi sociali.
2. Il Presidente dura in carica tre (3) esercizi ed è rieleggibile. In caso di impedimento può attribuire procura speciale ad altro consigliere per il compimento di atti determinati, ovvero essere sostituito da un Vicepresidente se nominato.

#### **Art. 12) Organo di Controllo**

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la re-visione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 13) Organo di Revisione legale dei conti**

1. È nominato dall'Assemblea solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

#### **Art. 14) Patrimonio dell'Associazione**

A) Composizione

a.1 Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

a.2 Il patrimonio si compone di:

a) un Fondo di dotazione, che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un Fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

b.1 Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'articolo 2.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

c.1 Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

D) Divieto di distribuzione degli utili

d.1 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 15) Libri sociali**

1. L'associazione deve tenere, oltre al registro dei volontari di cui è parola al precedente art. 6, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato.

2. Il libro degli associati e quello delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; gli altri libri sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono.

#### **Art. 16) Bilancio d'esercizio**

1. L'esercizio associativo è annuale e si chiude il trentuno (31) dicembre di ogni anno.

2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs. n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei

bilanci corredati della documentazione necessaria.

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### 4. Articolo 17) Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### Art. 18) Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. L'Associazione si scioglie per il raggiungimento dello scopo sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo per scadenza del termine o comunque per volontà degli aderenti attraverso deliberazione presa con le maggioranze previste dal presente statuto.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/17 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### Art. 19) Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del Codice civile, in quanto compatibili.

La registrazione del presente  
117/2017

stro e imposta di bollo in relazione al d.lgs.

